

DELIBERA N. 99/06/CSP

**Esposto della Lista Consumatori nei confronti
della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. (emittenti per la radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale “Canale 5” e “Retequattro”) per la presunta
violazione dell’articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell’articolo 7 della
Delibera n. 84/06/CSP**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 26 maggio
2006;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica
italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l’articolo 5;

VISTA la propria delibera n. 84/06/CSP del 12 aprile 2006, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione del Presidente e dell’Assemblea della Regione Sicilia e per le elezioni provinciali e comunali indette per i giorni 28 e 29 maggio 2006”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2006, e, in particolare, l’articolo 7;

VISTA la propria delibera n. 94/06/CSP del 24 maggio 2006, concernente “Esposto della lista consumatori nei confronti della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. (emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Canale 5” e “Retequattro”) per la presunta violazione dell’articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell’articolo 7 della delibera n. 84/06/CSP”;

VISTO l’esposto a firma di Renato Campiglia, nella qualità di legale rappresentante p.t. della Lista Consumatori C.O.D.A.CON.S, pervenuto in data 25 maggio 2006 (prot. n. 0022554), con il quale si chiede di accertare la presunta violazione dell’articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell’articolo 7 della delibera n. 84/06/CSP da parte della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., relativamente alla mancata partecipazione, nel periodo compreso tra il 22 e il 23 maggio 2006, di rappresentanti del soggetto politico esponente alle trasmissioni di approfondimento informativo in onda sulle emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Canale 5” e “Retequattro”, avuto specifico riguardo ai programmi “Matrix” e “L’Antipatico”, il tutto con violazione dei principi di equità, di parità di accesso e trattamento tra i soggetti politici;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. in relazione agli esposti della lista denunciante su richiesta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell’Autorità (nota in data 25 maggio 2006, prot. n. 0022607), pervenute in data 25 maggio 2006, nelle quali la concessionaria, nel richiamarsi integralmente alle deduzioni prodotte nell’ambito del procedimento concluso con la delibera n. 94/06/CSP, conferma che il programma “Matrix” nel periodo considerato non ha trattato temi attinenti alla competizione elettorale amministrativa, mentre il programma “L’Antipatico” nella sola puntata dal 23 maggio ha trattato il tema con esclusivo riferimento alle posizioni dei due candidati sindaci al Comune di Roma Alemanno e Veltroni, quest’ultimo rappresentato da Amedeo Piva a causa della indisponibilità del candidato a essere presente in trasmissione;

CONSIDERATA la natura di soggetto politico dell'esponente con riferimento al secondo periodo della campagna elettorale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, numero II, della delibera n. 84/06/CSP, in quanto risulta aver presentato liste di candidati in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori che votano nelle consultazioni per l'Assemblea regionale siciliana, per i Consigli provinciali e per i Consigli comunali dei comuni capoluogo di provincia;

CONSIDERATO che alla stregua dell'articolo 7, comma 1, della delibera n. 84/06/CSP i programmi di informazione debbono *“garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza e la completezza, l'equità e la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e la pluralità dei punti di vista, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva”* e che, in base alla lettera c) dello stesso comma, *“nei programmi di approfondimento informativo, a cominciare da quelli di maggiore ascolto, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, anche su temi programmatici della campagna elettorale, dovranno essere garantiti, su base paritaria, l'accesso e la possibilità di espressione delle coalizioni e complessivamente assicurata, nel corso della campagna elettorale, la presenza equilibrata dei soggetti politici di cui all'articolo 2, in forma di equilibrato contraddittorio”*;

CONSIDERATO che i programmi di approfondimento irradiati dalle emittenti televisive *“Retequattro”* e *“Canale 5”*, oggetto dell'esposto, ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca e, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo dell'informazione;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l'attività di informazione radiotelevisiva, in quanto servizio di interesse generale, deve favorire la libera formazione delle opinioni;

RILEVATO che, non avendo la concessionaria nulla eccepito in proposito, nessun rappresentante della lista esponente risulta aver partecipato nel periodo considerato ai programmi di approfondimento informativo oggetto degli esposti;

CONSIDERATO che in base alla disciplina derivante dal combinato disposto dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dell'articolo 7 della delibera n. 84/06/CSP il criterio della parità di trattamento si applica alla partecipazione dei soggetti politici ai programmi di approfondimento informativo nei casi in cui negli stessi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche direttamente connesse a temi programmatici della competizione elettorale; diversamente, la partecipazione di esponenti di soggetti politici deve trarre

giustificazione dall'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti o eventi di carattere giornalistico legati alla attualità della cronaca;

CONSIDERATO, pertanto, che nelle puntate della trasmissione "Matrix" in onda nel periodo oggetto di segnalazione non risultano esser stati trattati argomenti di immediata e diretta rilevanza elettorale, e che pertanto la partecipazione eventuale di soggetti politici deve ritenersi soggetta esclusivamente al fine di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, non avendo luogo l'applicazione del criterio della parità di trattamento tra soggetti politici concorrenti alla consultazione elettorale;

CONSIDERATO, peraltro, che nella trasmissione "L'Antipatico" in onda in data 23 maggio 2006, la trattazione di temi afferenti alla competizione amministrativa ha riguardato esclusivamente la consultazione per l'elezione a Sindaco di Roma, e che pertanto nel caso specifico la valutazione dell'equilibrio nella rappresentazione delle posizioni politiche e della applicazione del criterio di parità di trattamento va rapportata non alla partecipazione alla trasmissione delle singole liste ma a quella dei candidati sindaci;

RITENUTA, per l'effetto, l'insussistenza della violazione del combinato disposto dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dell'articolo 7 della citata delibera n. 84/06/CSP;

RITENUTA, peraltro, l'opportunità di richiamare l'attenzione della società concessionaria sul doveroso rispetto del criterio di parità di trattamento, e dunque sull'obbligo di garantire adeguata rappresentazione alle posizioni di tutti i soggetti politici concorrenti alle consultazioni amministrative, nei programmi di informazione e di approfondimento informativo che dovessero andare in onda su temi legati alla consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'Autorità, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o della denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;

CONSIDERATO che il predetto termine di quarantotto ore ha finalità evidentemente sollecitatorie e il relativo decorso non è, pertanto, idoneo, a consumare il potere ripristinatorio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 569/2003);

VISTO l'articolo 10, commi 1 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e l'articolo 25, commi 1 e 15, della delibera n. 84/06/CSP del 12 aprile 2006;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

1. l'archiviazione dell'esposto di cui in premessa;
2. di richiamare l'attenzione della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., esercente le emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Retequattro" e "Canale 5", con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8, sul criterio di parità di trattamento tra soggetti politici concorrenti nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 maggio 2006, da osservare nelle trasmissioni di informazione e di approfondimento informativo che trattino temi di immediata rilevanza rispetto alla consultazione elettorale amministrativa del 28 e 29 maggio 2006.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 26 maggio 2006

IL PRESIDENTE f.f.
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti

